

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 19 luglio 2023

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 13 luglio 2023, n. 5.

Modificazioni e integrazioni al regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 “Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)”.

PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 13 luglio 2023, n. 5.

Modificazioni e integrazioni al regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 “Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)”.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni all'art. 7 del r.r. 2/2015

1. Al comma 2, dell'articolo 7 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 “Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)” le parole: “*rampe esterne*” sono sostituite dalle seguenti: “*le opere esterne*”.

2. Al comma 3, dell'articolo 7 del r.r. 2/2015, dopo le parole: “*dell'articolo 7, comma 1, lettera d) del TU,*” sono inserite le seguenti: “*consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, all'interno dello spazio rurale di cui alla sezione III del titolo IV del TU,*” e dopo le parole: “*migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche.*” sono inserite le seguenti: “*Per gli stessi interventi all'interno degli insediamenti di cui alla Sezione IV del Titolo II, con esclusione di quelli di cui all'articolo 92, l'area di sedime dell'edificio oggetto di ristrutturazione edilizia, potrà essere modificata sia come forma che come superficie a condizione che la ricostruzione avvenga all'interno della superficie fondiaria di pertinenza di cui all'articolo 5.*”.

Art. 2

Modificazioni e integrazioni all'art. 17 del r.r. 2/2015

1. Alla lettera c) comma 1, dell'articolo 17 del r.r. 2/2015, dopo le parole: “*rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia, l'inserimento*” sono inserite le seguenti: “*o l'eliminazione*”.

2. Alla lettera d) comma 1, dell'articolo 17 del r.r. 2/2015, dopo le parole: “*La superficie del piano completamente interrato*” sono inserite le seguenti: “*o seminterrato*” e dopo le parole: “*nel caso di realizzazione del solo piano completamente interrato*” sono inserite le seguenti: “*o seminterrato*”.

3. Alla fine del punto 1, della lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 del r.r. 2/2015, dopo le parole: “*eccedenti centimetri 10 di spessore*” sono aggiunte le seguenti: “*, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7, d.lgs. 102/2014*”.

4. Alla fine del punto 2, della lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 del r.r. 2/2015, dopo le parole: “*spessore massimo di 20 centimetri*” sono aggiunte le seguenti: “*, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.*”.

5. Il punto 1, della lettera b) del comma 3 dell'articolo 17 del r.r. 2/2015, è sostituito dal seguente:

“1) verande e serre solari non riscaldate disposte preferibilmente nei fronti da sud-est a sud-ovest, con funzione di captazione solare, che abbiano la superficie riferita alle pareti esterne necessarie a delimitare la veranda e serra solare, vetrata per almeno il cinquanta per cento. La superficie delle verande e serre non può superare il trenta per cento della superficie utile coperta del piano corrispondente a quello della veranda o serra solare;”.

6. Al comma 7, dell'articolo 17 del r.r. 2/2015, le parole: *“l'intero edificio”* sono sostituite dalle seguenti: *“l'unità immobiliare interessata”*.

Art. 3

Modificazioni e integrazioni all'art. 21 del r.r. 2/2015

1. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 21 del r.r. 2/2015, è sostituita dalla seguente:

“g) le serre e i tunnel che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2015, n. 851, destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo delle famiglie anche diverse dall'impresa agricola, aventi una superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 20;”.

2. Alla lettera o) del comma 3 dell'articolo 21 del r.r. 2/2015, dopo le parole: *“funzionali al tipo di impianto”* sono inserite le seguenti: *“, con esclusione delle piscine”*.

3. La lettera g) del comma 4 dell'articolo 21 del r.r. 2/2015, è sostituita dalla seguente:

“g) le recinzioni, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89 comma 2 del T.U., i muri di cinta e le cancellate di qualunque tipo che fronteggiano strade o spazi pubblici o recinzioni pertinenziali di edifici che interessino superficie superiore a metri quadrati 3.000;”.

4. Alla fine della lettera i) del comma 4 dell'articolo 21 del r.r. 2/2015, dopo le parole: *“al comma 3, lettera o)”* sono aggiunte le seguenti: *“e le piscine”*.

5. Il comma 5 dell'articolo 21 del r.r. 2/2015, è sostituito dal seguente:

“5. Negli insediamenti che rivestono valore storico e culturale di cui all'articolo 92, è esclusa la realizzazione delle opere pertinenziali di cui al comma 3 lettere g), i), primo periodo, comma 4, lettere b), d) ed i). Nei medesimi insediamenti è consentita, in attuazione dell'articolo 7 bis del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” solo per l'autoconsumo, l'apposizione in copertura di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Gli stessi impianti dovranno essere architettonicamente integrati, disposti in maniera ordinata e regolare e di colorazione simile al manto di copertura esistente. Fermo restando il rispetto dell'articolo 24 della deliberazione della Giunta regionale 420/2007, l'installazione di tali impianti non dovrà essere in contrasto con i valori riconosciuti dai piani di gestione dei siti UNESCO.”.

6. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 del r.r. 2/2015 è aggiunto il seguente:

“6 bis) Le recinzioni di cui all'art. 89, comma 2 del T.U., dovranno essere realizzate secondo le seguenti specifiche:

a) pali di sostegno in legno semplicemente infissi al suolo, di sezione massima pari a 10 cm di lato o di diametro;

b) altezza massima pari a 125 cm;

c) rete a maglia romboidale di colore marrone o verde, con altezza da terra tale da garantire il passaggio della piccola fauna selvatica, ad eccezione dei casi di protezione delle colture agricole.”.

Art. 4

Integrazioni all'art. 23 del r.r. 2/2015

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 23 del r.r. 2/2015, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e bis) tra edifici fuori terra di proprietà diversa, di cui uno avente altezza non superiore a metri lineari 2,40 e l'altro avente altezza superiore a metri lineari 2,40, la misura di metri lineari 8. Dalle pareti di tali edifici non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b).”.

2. Alla fine del comma 7 dell'articolo 23 del r.r. 2/2015, dopo le parole: *“nei limiti di spessore di centimetri 10”* sono aggiunte le seguenti: *“, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14 comma 7 del d.lgs. 102/2014 e di cui all'articolo 119 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”.*

Art. 5

Modificazioni e integrazioni all'art. 24 del r.r. 2/2015

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 24 del r.r. 2/2015, dopo le parole: "spessore di centimetri 10." sono aggiunte le seguenti: "Sono fatte salve, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7, del d.lgs. 102/2014 e di cui all'articolo 119, comma 3, del d.l. 34/2020."

2. Al comma 7 dell'articolo 24 del r.r. 2/2015, la parola: "c)" è soppressa.

Art. 6

Modificazioni e integrazioni all'art. 25 del r.r. 2/2015

1. Al comma 6 dell'articolo 25 del r.r. 2/2015, le parole: "salvo il" sono sostituite dalla seguente: "nel", e le parole: "in assenza del marciapiede di cui all'articolo 3, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "o in allineamento ad opere già esistenti e autorizzate".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 25 del r.r. 2/2015, è inserito il seguente:

"6-bis. Per le opere di cui all'articolo 21, comma 4, lettera c), all'interno dei centri abitati, la distanza minima è di metri lineari 1,50 libera da ostacoli."

Art. 7

Modificazioni all'art. 34 del r.r. 2/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 34 del r.r. 2/2015, è sostituito dal seguente:

"1. Negli edifici di nuova costruzione, in quelli oggetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e in quelli oggetto di ristrutturazione urbanistica è obbligatoria l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili." e degli obblighi previsti dall'allegato III del medesimo d.lgs.. L'impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi è evidenziata e dettagliata dal progettista con le modalità di cui al paragrafo 4 dell'allegato III."

2. Il comma 2 dell'articolo 34 del r.r. 2/2015, è sostituito dal seguente:

"2. Negli edifici residenziali di nuova costruzione, in quelli oggetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, nonché negli edifici oggetto di ristrutturazione urbanistica è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 del d.lgs. 199/2021 e degli obblighi previsti dall'allegato III del medesimo d.lgs. per gli edifici di nuova costruzione, ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico. L'impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi è evidenziata e dettagliata dal progettista con le modalità di cui al paragrafo 4 dell'allegato III del medesimo d.lgs.."

3. Il comma 3 dell'articolo 34 del r.r. 2/2015, è sostituito dal seguente:

"3. Negli edifici destinati ad attività produttive comprese quelle agricole e per servizi, di nuova costruzione, in quelli oggetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e negli edifici oggetto di ristrutturazione urbanistica, è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 del d.lgs. 199/2021 e degli obblighi previsti dall'allegato III del medesimo d.lgs. per gli edifici di nuova costruzione, ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

L'impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi è evidenziata e dettagliata dal progettista con le modalità di cui al paragrafo 4 dell'allegato III del medesimo d.lgs.."

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 del r.r. 2/2015, sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono soggette alla rideterminazione degli obblighi di cui al punto 6 del paragrafo 2 dell'allegato III al d.lgs. 199/2021.

3 ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei casi di cambio di destinazione d'uso con aumento del carico urbanistico, dimensionando gli impianti secondo le modalità previste per gli edifici esistenti all'articolo 26 e all'allegato III del d.lgs. 199/2021.

Per gli edifici di cui all'articolo 89 comma 4 del TU gli interventi di cui al presente comma non devono pregiudicare le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio, nel rispetto della deliberazione della Giunta regionale 420/2007."

Art. 8

Modificazioni e integrazioni all'art. 37 del r.r. 2/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 37 del r.r. 2/2015, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) turistico - ricettiva;

c) produttiva e direzionale;”.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 37 sono aggiunte le seguenti lettere:

“c bis) commerciale;

c ter) rurale.”.

Art. 9

Modificazioni e integrazioni all'art. 45 del r.r. 2/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 45 del r.r. 2/2015, le parole: “euro/mq. 326,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro/mq. 411,60”, le parole: “euro/mq. 1.554,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro/mq. 1.960,00” e dopo le parole: “in materia di edilizia residenziale pubblica),” sono inserite le seguenti: “e alla deliberazione della Giunta regionale n. 1172 del 24 novembre 2021,”.

Art. 10

Modificazioni all'art. 51 del r.r. 2/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del r.r. 2/2015, le parole: “di cui al D.M. 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti alla data di presentazione dell'istanza”.

Art. 11

Sostituzione dell'art. 57 del r.r. 2/2015

1. L'articolo 57 del r.r. 2/2015, è sostituito dal seguente:

“1. La struttura regionale competente in materia, entro trenta giorni dall'acquisizione, valuta la domanda, predisposta su apposito modello e il curriculum professionale dei soggetti che intendono iscriversi nell'elenco regionale.

2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso di richiesta di integrazioni documentali.

3. In caso di esito favorevole della valutazione e prima di procedere all'iscrizione nell'elenco, la struttura di cui al comma 1 verifica, in conformità con la normativa vigente, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e richiede il pagamento della somma di euro 50,00 da effettuarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla richiesta.”.

Art. 12

Modificazioni e integrazioni all'art. 61 del r.r. 2/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 61 del r.r. 2/2015 le parole: “, con esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” sono soppresse.

2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 61 del r.r. 2/2015 dopo le parole: “tre commissioni comunali” sono aggiunte le seguenti: “; nel caso in cui la popolazione residente dei tre comuni non superi i 10.000 abitanti, l'iscritto potrà partecipare ad una ulteriore commissione”.

Art. 13

Integrazioni all'art. 64 del r.r. 2/2015

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 64 del r.r. 2/2015 dopo le parole: “di cui all'articolo 113 comma 1” sono inserite le seguenti: “lettera d)”.

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 64 del r.r. 2/2015 dopo le parole: “di cui all'articolo 113 comma 1” sono inserite le seguenti: “lettera d)”.

Art. 14

Integrazioni all'art. 66 del r.r. 2/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 66 del r.r. 2/2015 dopo le parole: “lavori privati di cui all'articolo 116, comma 1” sono inserite le seguenti: “, lettera d)”.

Art. 15

Modificazioni all'art. 67 del r.r. 2/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 67 del r.r. 2/2015 la lettera b) è abrogata.

Art. 16

Modificazioni all'art. 98 del r.r. 2/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 98 del r.r. 2/2015 è sostituito dal seguente:

“1. La rappresentazione dei dati sui contenuti del PRG previsti dagli articoli 21 e 22 del TU, dalle presenti norme regolamentari e da atti regionali di indirizzo tecnico, ai fini dell'acquisizione di dati statistici a scala regionale, è effettuata secondo i contenuti delle tabelle Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale delle presenti norme, contenenti gli attributi dei singoli strati informativi che compongono la parte strutturale e la parte operativa del piano.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 13 luglio 2023

TESEI

LAVORI PREPARATORI

Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Melasecche Germini, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 15 giugno 2023, deliberazione n. 623;
- trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 16 giugno 2023, per il successivo iter;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 20 giugno 2023;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente nella seduta del 6 luglio 2023, che ha espresso sullo stesso parere favorevole (Parere n. 35).

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo del regolamento:

- Il regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, recante “Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)”, è pubblicato nel B.U.R. 20 febbraio 2015, n. 10.

Note all’art. 1, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell’art. 7 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 7

Area di sedime - As.

1. Si definisce area di sedime l’area, misurata in metri quadrati, ottenuta dalla proiezione sul piano orizzontale delle murature e delle strutture portanti esterne della costruzione sovrastante il piano di campagna e delle parti di costruzioni entroterra non ricoperte superiormente da terreno vegetale di idoneo spessore come previsto all’articolo 8, comma 2, lettera b).
 2. Sono escluse dalla misurazione le sole opere aperte aggettanti dal filo esterno delle murature quali: balconi, scale, pensiline, cornicioni, spioventi, gronde, fasce di coronamento ed elementi decorativi e le opere esterne richieste da specifiche normative di sicurezza o per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono altresì escluse le scale esterne se aventi altezza non superiore a metri lineari 2,30 rispetto alla linea di spiccatto dell’edificio.
 3. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d) del TU, *consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, all’interno dello spazio rurale di cui alla sezione III del titolo IV del TU*, l’area di sedime di un edificio esistente può essere modificata sia come forma che come superficie, a condizione che la variazione mantenga un punto di contatto con l’area di sedime esistente, nel rispetto dei parametri edilizi e di specifici limiti stabiliti dallo strumento urbanistico o dal regolamento comunale per l’attività edilizia e purché le modifiche siano tali da garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche. *Per gli stessi interventi all’interno degli insediamenti di cui alla Sezione IV del Titolo II, con esclusione di quelli di cui all’articolo 92, l’area di sedime dell’edificio oggetto di ristrutturazione edilizia, potrà essere modificata sia come forma che come superficie a condizione che la ricostruzione avvenga all’interno della superficie fondiaria di pertinenza di cui all’articolo*
 5. Tra gli interventi di ristrutturazione di cui sopra rientra la delocalizzazione degli edifici determinata da norme speciali, anche qualora la nuova area di sedime non mantenga alcun punto di contatto con la precedente area.»
- La legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, recante “Testo unico governo del territorio e materie correlate” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 61, E.S.), 23 novembre 2016, n. 13 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 25 novembre 2016, n. 58), 22 ottobre 2018, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 ottobre 2018, n. 55), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 3 giugno 2021, n. 9 (in B.U.R. 9 giugno 2021, n. 35) e 10 dicembre 2021, n. 16 (in B.U.R. 13 dicembre 2021, n. 72, E.S.).

Note all’art. 2, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell’art. 17 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 17

Superficie utile coperta - Suc.

1. Si definisce superficie utile coperta la sommatoria, espressa in metri quadrati, delle superfici coperte di ogni piano dell’edificio, misurate all’esterno dei muri o comunque delle strutture portanti perimetrali, da computare con le seguenti modalità:
 - a) nel caso in cui l’altezza utile interna dei piani o parti di essi di edifici residenziali ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume

per tre e cinquanta. Nel caso di piani di edifici con strutture di copertura inclinate, la suddetta modalità di conteggio della superficie utile coperta, si applica qualora la quota minima di imposta delle strutture di copertura medesime sia superiore a metri lineari 2,80;

b) la superficie utile coperta dei piani interrati e seminterrati è conteggiata moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o comunque scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso, escludendo dal computo le superfici delle pareti per l'accesso al piano indicate all'articolo 18, comma 3, lettera c). La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto alla linea di spiccato di cui all'articolo 11;

c) non costituisce incremento della superficie utile coperta, e rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia, l'inserimento o l'eliminazione di nuovi piani all'interno di edifici esistenti, che non determini modifiche della sagoma dell'edificio, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di quelle in materia di dotazioni territoriali e funzionali, nonché di contributo di costruzione;

d) per gli interventi da effettuare nelle zone agricole la superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano naturale di campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato deve comunque far parte di edifici costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato o *seminterrato* che ecceda quella del piano sovrastante deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente interrato o *seminterrato*, si computa la sua intera superficie utile coperta. Non costituisce superficie utile coperta la realizzazione, per la durata dell'attività zootecnica, da parte dell'impresa agricola, di manufatti a struttura leggera, appoggiati al suolo, senza opere fondali fisse, coperte con teli mobili, per lo stoccaggio stagionale di foraggio e altri prodotti per l'alimentazione degli animali. Non costituiscono superficie utile coperta i servizi igienici a servizio delle aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori nelle attività agrituristiche di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti), nei limiti di metri quadrati 20 di SUC. Nel calcolo della SUC non sono conteggiate le opere previste ai commi 3, 7, 8 e 9, lettera a), nonché le tettoie mobili di cui all'articolo 118, comma 1, lettera g) del TU anche se chiuse su due lati, purché la superficie utile coperta di ogni singola tettoia non sia superiore a metri quadrati 20.

2. Il calcolo della superficie utile coperta è finalizzato alla verifica dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale e dell'indice di utilizzazione fondiaria previsti dagli strumenti urbanistici.

3. Nel calcolo della superficie utile coperta dell'edificio, anche ai fini del calcolo delle pareti fuori terra o scoperte di cui al comma 1 e dell'altezza di cui all'articolo 18, non sono conteggiate:

a) gli extra - spessori murari e dei solai:

1) per la parte delle murature d'ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature, che ecceda i centimetri 30 di spessore al finito. La porzione di muratura non inclusa nel calcolo della superficie utile coperta non può comunque superare lo spessore massimo di centimetri 30 e la sezione muraria nel suo complesso non può includere intercapedini vuote eccedenti centimetri 10 di spessore, *sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7, d.lgs. 102/2014*;

2) per la porzione superiore e non strutturale dei solai eccedente mediamente i 10 centimetri di spessore, fino ad un extra - spessore massimo di 20 centimetri, *sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE."*;

b) le soluzioni di architettura bioclimatica finalizzate espressamente all'ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta dell'energia solare, quali:

1) *verande e serre solari non riscaldate disposte preferibilmente nei fronti da sud-est a sud-ovest, con funzione di captazione solare, che abbiano la superficie riferita alle pareti esterne necessarie a delimitare la veranda e serra solare, vetrata per almeno il cinquanta per cento. La superficie delle verande e serre non può superare il trenta per cento della superficie utile coperta del piano corrispondente a quello della veranda o serra solare*;

2) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al venticinque per cento del totale della superficie utile coperta dell'intero edificio;

c) le superfici utili coperte relative agli interventi di prevenzione sismica di edifici esistenti, di cui all'articolo 159 del TU, nei limiti e con le modalità previste dallo stesso articolo;

d) i locali strettamente necessari agli impianti tecnologici al servizio dell'edificio per le parti emergenti dalla linea di estradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile dell'edificio (vani scala, extra - corsa o vano macchina ascensore, apparecchiature tecnologiche anche per la produzione di acqua calda o energia da fonti rinnovabili, vani motore, canne fumarie e di ventilazione, impianti di condizionamento e simili), purché contenuti nei limiti strettamente indispensabili ed architettonicamente integrati alla costruzione;

- e) le superfici per porticati, logge, cavedi, passaggi pedonali, gallerie, atri, nonché le superfici coperte da tettoie anche se risultano aperte lateralmente su un solo lato:
- 1) senza limitazioni per quelle da rendere pubbliche, su richiesta del comune o previste dagli strumenti urbanistici ovvero per scelta progettuale, purché la loro utilizzazione sia vincolata a mezzo di atto pubblico registrato e trascritto;
 - 2) secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per l'attività edilizia o dallo strumento urbanistico per quelle da realizzare negli edifici al di fuori delle zone agricole;
 - 3) nelle zone agricole, entro il limite del dieci per cento della superficie utile coperta del primo piano fuori terra a protezione degli accessi di edifici residenziali, per servizi, per alloggi agrituristici, fattorie didattiche e sociali, computando quelli esistenti alla data del 24 marzo 2005;
 - f) i vani per ascensori, le scale di sicurezza esterne e le opere per la eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 21, comma 3, lettera e);
 - g) i vani scala, ancorché non delimitati da tramezzature, compresi gli androni e i pianerottoli, fino ad un massimo di metri quadrati 25 per ogni piano;
 - h) le superfici dei locali ricavati tra l'intradosso del solaio di copertura inclinato e l'estradosso del solaio dell'ultimo livello di calpestio, per le sole parti aventi altezza utile, di cui all'articolo 20, inferiore a metri lineari 2;
 - i) le nuove costruzioni per pertinenze edilizie fuori terra, di cui all'articolo 21, comma 3, lettera a) e comma 4, lettere b) e c), nei limiti complessivi di metri quadrati 40 di superficie utile coperta o, in alternativa, nel caso sia più favorevole, del cinque per cento della superficie utile coperta complessiva di ogni edificio;
 - j) le intercapedini ventilate completamente interrate, aventi una larghezza utile interna non superiore a metri lineari 1,50 esternamente alle murature perimetrali e portanti dell'edificio;
 - k) i locali per attrezzature tecnologiche di cui all'articolo 21, comma 3, lettera o) e comma 4, lettera h);
 - l) i locali necessari per l'alloggio di impianti o serbatoi di acqua calda sanitaria prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
 - m) la realizzazione di strutture a copertura di parcheggi pubblici, di uso pubblico e pertinenziali privati di cui all'articolo 118, comma 2, lettera f) del TU;
 - n) le superfici di cavedi o chiostrine interne al perimetro del fabbricato.
4. Per i servizi pubblici non si applicano le disposizioni del presente articolo e la superficie utile coperta ammissibile è stabilita dal relativo progetto.
5. Per gli extra - spessori di cui al comma 3, lettera a) è consentito derogare, con esclusione delle prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica, alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano sia agli edifici di nuova costruzione che agli edifici esistenti.
7. La finalità e la funzionalità dei volumi di cui al comma 3, lettera b), devono essere dimostrate in una specifica relazione, firmata da un tecnico, contenente il calcolo dell'energia risparmiata per l'*unità immobiliare interessata* attraverso la realizzazione dell'opera, nonché la verifica del benessere termoigrometrico durante tutto l'arco dell'anno.
8. Nella superficie utile coperta non si computano, ai sensi dell'articolo 158 del TU, le superfici strettamente necessarie dei locali tecnologici per impianti idrici e di pompaggio, di riscaldamento, di condizionamento, elettrici, di quelli per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui, o dei residui delle lavorazioni, nonché di silos per lo stoccaggio di prodotti o materiali, finalizzati ai processi produttivi ed al rispetto delle norme in materia ambientale, strettamente connessi alle attività produttive, comprese quelle agricole.
9. Non costituiscono superficie utile coperta:
- a) i manufatti per impianti tecnologici, a rete o puntuali per acqua, telefonia, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione e telecomunicazioni;
 - b) l'installazione di manufatti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), punto 5) del TU installati con temporaneo ancoraggio al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta e il soggiorno dei turisti.
10. Il volume urbanistico di un edificio viene definito all'articolo 139.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” (pubblicato nella G.U. 18 luglio 2014, n. 165), modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 (in G.U. 14 luglio 2020, n. 175).

«Art. 14.

Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica

Omissis.

7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la

determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

Omissis.».

Note all'art. 3, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 21 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 21
Opere Pertinenziali - Op.

1. Si definiscono opere pertinenziali i manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprietà, di subordinazione funzionale o ornamentale, con uno o più edifici principali di cui fanno parte e sono caratterizzati:

- a) dalla oggettiva strumentalità;
- b) dalla limitata dimensione;
- c) dalla univoca destinazione d'uso;
- d) dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 30 metri lineari dall'edificio principale o ricadenti, comunque, all'interno del lotto di insediamenti di cui agli articoli 91, 94, 95, 96 e 97, o da realizzare nelle aree pubbliche indipendentemente dalla presenza di edifici e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie o qualora si tratti di opere di recinzione o di muri di sostegno;
- e) dal rapporto di proprietà o di altro titolo equipollente.

2. Le opere pertinenziali, ove siano verificate le caratteristiche di cui al comma 1 e comunque fatte salve le disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia e dello strumento urbanistico, sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono differenziate secondo quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. Le opere pertinenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), punto 6 e all'articolo 118, comma 1, lettera d) del TU, eseguibili senza titolo abilitativo purché, ai sensi dello stesso articolo 118, comma 4 del TU, non riguardino gli edifici di interesse storico - artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, di cui alla Delib.G.R. 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. b) legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale), sono:

- a) i manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali (acqua, telefonia, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione, telecomunicazioni), se posti al di sotto del livello del terreno sistemato ovvero se emergenti da questo, purché aventi superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 6 ed altezza non superiore a metri lineari 2,40;
- b) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni anche per aree di sosta che siano contenuti entro l'indice di permeabilità, ove stabilito;
- c) gli impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l'autoconsumo;
- d) gli elementi di arredo quali panchine, lampioni, giochi per bambini all'aperto, rivestimento di pozzi esterni, fontane, statue, fioriere;
- e) le opere pertinenziali per l'eliminazione di barriere architettoniche compresa la realizzazione di scale, accessi, rampe, ascensori, apparecchiature elettriche e vani di servizio strettamente correlati;
- f) i manufatti per il ricovero di animali domestici o da compagnia o manufatti per ripostigli e barbecue di superficie utile coperta complessiva non superiore a metri quadrati 8 e altezza non superiore a metri lineari 2,40;
- g) le serre e i tunnel che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2015, n. 851, destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo delle famiglie anche diverse dall'impresa agricola, aventi una superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 20;
- h) le tende installate in corrispondenza di aperture ovvero su terrazze, balconi, cavedi o logge, anche aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;
- i) i serbatoi di gpl purché adeguatamente schermati con specie vegetali autoctone. Negli insediamenti che rivestono valore storico e culturale di cui all'articolo 92, i serbatoi di gpl devono essere realizzati completamente interrati;
- l) i pergolati e i gazebo con struttura leggera, in ferro o legno, purché collocati a terra senza opere fondali o a protezione di logge o balconi e privi di qualsiasi copertura, destinati esclusivamente a sorreggere specie vegetali o teli;

m) le opere di scavo e rinterro per la posa in opera di serbatoi prefabbricati per l'accumulo di acque piovane;

n) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate che non fronteggiano strade o spazi pubblici o che non interessino superfici superiori a metri quadrati 3.000;

o) gli impianti sportivi e ricreativi all'aperto al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo, agrituristico o servizi che non comportano una occupazione di superficie di suolo superiore a metri quadrati 400 e nuova superficie utile coperta, né comportino la realizzazione di muri di sostegno non strettamente funzionali al tipo di impianto, *con esclusione delle piscine*. Tali impianti possono comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 10, con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso, avente superficie non superiore a metri quadrati 6;

p) le strutture leggere aggettanti su terrazze, balconi, logge e cavedi.

4. Le opere pertinenziali di cui all' articolo 7, comma 1, lettera e), punto 6 e all'articolo 124, comma 1, lettere c) e d) del TU sottoposte a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sono:

a) le opere e gli interventi pertinenziali di cui al comma 3 che riguardino gli edifici di interesse storico-artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, ai sensi della Delib.G.R. n. 420/2007;

b) le tettoie, le pergole, i gazebo, i ripostigli, i manufatti per barbecue, per somministrazione di alimenti e bevande e per il ricovero di animali domestici o di compagnia, per una superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 30 e di altezza non superiore a metri lineari 2,40, di pertinenza di edifici residenziali, per attività agrituristiche e servizi;

c) le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia dimensionate in base alle esigenze dell'edificio principale;

d) le installazioni di pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno;

e) i parcheggi o le autorimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati esistenti, ai sensi dell'articolo 77, comma 4, anche in deroga agli strumenti urbanistici, con esclusione delle zone agricole;

f) i muri di sostegno;

g) *le recinzioni, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89 comma 2 del T.U., i muri di cinta e le cancellate di qualunque tipo che fronteggiano strade o spazi pubblici o recinzioni pertinenziali di edifici che interessino superfici superiori a metri quadrati 3.000;*

h) i locali strettamente necessari per i serbatoi, per le cisterne per l'accumulo di acque piovane completamente interrati con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso avente superficie non superiore a metri quadrati 6;

i) gli impianti sportivi e ricreativi all'aperto, al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo, agrituristico o servizi di dimensione eccedenti quelle previste al comma 3, lettera o) e *le piscine;*

l) nelle zone agricole i servizi igienici a servizio delle aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori nelle attività agrituristiche di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 16/2014.

5. *Nei insediamenti che rivestono valore storico e culturale di cui all'articolo 92, è esclusa la realizzazione delle opere pertinenziali di cui al comma 3 lettere g), i), primo periodo, comma 4, lettere b), d) ed i). Nei medesimi insediamenti è consentita, in attuazione dell'articolo 7 bis del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE." solo per l'autoconsumo, l'apposizione in copertura di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Gli stessi impianti dovranno essere architettonicamente integrati, disposti in maniera ordinata e regolare e di colorazione simile al manto di copertura esistente. Fermo restando il rispetto dell'articolo 24 della deliberazione della Giunta regionale 420/2007, l'installazione di tali impianti non dovrà essere in contrasto con i valori riconosciuti dai piani di gestione dei siti UNESCO.*

6. La distanza di cui al comma 1, lettera d) si misura con le modalità previste al comma 1 dell'articolo 23, dalla parete dell'edificio principale alla parete dell'edificio pertinenziale o alla linea perimetrale delle opere pertinenziali più vicina all'edificio principale medesimo.

6 bis) *Le recinzioni di cui all'art. 89, comma 2 del T.U., dovranno essere realizzate secondo le seguenti specifiche:*

a) *pali di sostegno in legno semplicemente infissi al suolo, di sezione massima pari a 10 cm di lato o di diametro;*

b) *altezza massima pari a 125 cm;*

c) *rete a maglia romboidale di colore marrone o verde, con altezza da terra tale da garantire il passaggio della piccola fauna selvatica, ad eccezione dei casi di protezione delle colture agricole.».*

- Il testo dell'art. 89 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 1, alinea e parte novellistica), è il seguente:

«Art. 89

Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni.

1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate dal comune in applicazione della Delib.G.R. 420/2007.
 2. In tutte le zone agricole è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative pertinenti alle abitazioni o alle attività di servizi e agrituristiche. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, compresa la rete escursionistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, nonché la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, per l'irrigazione e di opere pertinenti. È consentita nello spazio rurale la realizzazione delle strutture per l'esercizio dell'attività venatoria di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), con le modalità e caratteristiche ivi previste, per una superficie relativa all'area di sedime non superiore a metri quadrati quattro per singola struttura, nonché è consentita l'apposizione di tabellazioni previste dalla stessa legge regionale, finalizzate a delimitare i territori e le attività interessate. Nelle zone agricole sono consentite le attività di edilizia libera consistenti in recinzioni e reti protettive di ridotte dimensioni e realizzate con materiali di scarso impatto visivo, prive di opere murarie di sostegno, immediatamente asportabili e che non comportino alcuna permanente trasformazione del territorio, comunque con aperture per il passaggio pedonale, a protezione delle colture agricole e delle attività zootecniche dalla fauna selvatica, nonché a protezione degli edifici o delle attrezzature ad esse funzionali. Tali recinzioni non devono causare interruzione di strade ad uso pubblico e della sentieristica regionale. Resta fermo quanto previsto in materia dalle specifiche normative di settore. (66) .
 3. I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine di ridurre l'impatto nel territorio agricolo, possono stabilire la inedificabilità di determinati ambiti territoriali e limitazioni per interventi di cui all'articolo 90, comma 3.
 4. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità previste all'articolo 32, comma 4, lettera l), gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale oltre a quelli indicati all'articolo 96, comma 1, lettera h).».
- Si riporta il testo dell'art. 7 bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 marzo 2011, n. 71), come modificato dai decreti legge: 24 giugno 2014, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2014, n. 192), 31 maggio 2021, n. 91 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181), 1 marzo 2022, n. 17 (in G.U. 1 marzo 2022, n. 50), convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28 aprile 2022, n. 98) e 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. 24 febbraio 2023, n. 47), convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21 aprile 2023, n. 94):

«Art. 7-bis

Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili

1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6, e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:
 - a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento;
 - b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.
2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.
3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato può:
 - a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero
 - b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la

documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 1 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.

5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

5-bis. La disciplina di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il primo periodo del comma 5 si applica a condizione che gli impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al terzo periodo del presente comma può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.»

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45.
- La deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2015, n. 851, recante "Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, art. 248, comma 1, let. o). Atto di indirizzo per la definizione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e non costituiscono superficie utile coperta, ai sensi dell'art. 90, comma 2 e dell'art. 118, comma 1, let. h) della l.r. 1/2015. Adeguamento D.G.R. 7 giugno 2006, n. 955", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 5 agosto 2015, n. 39.

- La deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420, recante “Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, c. 1, lett. b) L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell’edilizia tradizionale”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 24 aprile 2007, n. 18.

Note all’art. 4, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell’art. 23 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 23
Distanze tra edifici - De.

1. Per distanza tra edifici deve intendersi il minor segmento orizzontale congiungente le pareti fronteggianti in senso orizzontale. La distanza si applica quando le pareti sono fronteggianti per oltre metri lineari 1.
 2. Negli interventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d) del TU le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.
 3. Negli insediamenti che rivestono valore storico-culturale di cui all’articolo 92, per gli interventi consentiti le distanze tra gli edifici rispettano le disposizioni del codice civile.
 4. Per tutti gli altri interventi edilizi diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3, fatto salvo quanto previsto all’articolo 17, comma 5, sono prescritte distanze minime tra edifici, con l’esclusione di muri di contenimento del terreno e di delimitazione del confine di proprietà, come di seguito indicati:
 - a) nelle zone agricole e negli insediamenti residenziali esistenti di cui all’articolo 94, metri lineari 10 tra pareti di edifici finestrate o non finestrate o porticate;
 - b) negli insediamenti di cui agli articoli 91, 95, 96 e 97, la misura non inferiore all’altezza dell’edificio più alto e comunque non inferiore a metri lineari 10, tra pareti di edifici finestrate o non finestrate o porticate;
 - c) nei casi di sopraelevazione di edifici esistenti, le distanze possono essere inferiori a metri lineari 10, purché non risultino inferiori all’altezza dell’edificio più alto;
 - d) nei casi di edifici pertinenziali della stessa proprietà dell’edificio principale, non sono previste distanze minime;
 - e) tra edifici fuori terra di proprietà diversa aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40, la misura di metri lineari 6. Dalle pareti di tali edifici non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b).

e bis) tra edifici fuori terra di proprietà diversa, di cui uno avente altezza non superiore a metri lineari 2,40 e l’altro avente altezza superiore a metri lineari 2,40, la misura di metri lineari 8. Dalle pareti di tali edifici non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b).
 5. Il regolamento comunale per l’attività edilizia stabilisce le distanze minime tra gli edifici residenziali o per servizi rispetto a edifici, strutture o infrastrutture che hanno rilevanza sotto il profilo del rischio ambientale, igienico sanitario e della sicurezza.
 6. La distanza minima tra muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali, rispetto a pareti di edifici di proprietà diversa non può essere inferiore all’altezza del muro di sostegno stesso, qualora questo superi metri lineari 2.
 7. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 159, comma 2 del TU, in materia di interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini della distanza tra edifici esistenti non si computano gli extra - spessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di centimetri 10, *fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 14 comma 7 del d.lgs. 102/2014 e di cui all’articolo 119 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.*
 8. Per le opere pertinenziali di cui agli articoli 17, comma 3, lettera b), punto 2), 21, comma 3, con esclusione delle lettere f) e g) e comma 4, con esclusione delle lettere b), c), e), i) ed l), nonché per le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, si applicano le disposizioni del codice civile.
 9. I manufatti quali tettoie, pergole e gazebo relativi ad attività di servizi, adibiti alla somministrazione di cibi e bevande, all’interno dei centri abitati, rispettano le distanze del codice civile.».
- Per il testo dell’art. 14, comma 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, si vedano le note all’art. 2, alinea e parte novellistica.
 - Si riporta il testo dell’art. 119, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 19 maggio 2020, n. 128), come modificato dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181).

«Art. 119

Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Omissis.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.

Omissis.».

Note all'art. 5, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 24 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 24

Distanze dai confini - Dc.

1. Per distanza dai confini deve intendersi il segmento orizzontale valutato in senso radiale, tra il perimetro dell'edificio di cui all'articolo 9 ed il confine.
2. Per gli edifici di nuova costruzione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 5, per gli extra-spessori murari, sono prescritte le distanze minime come di seguito indicate:
 - a) dai confini: metri lineari 5 nel caso di edifici con altezza superiore a metri lineari 2,40;
 - b) dai confini: metri lineari 3 nel caso di edifici fuori terra aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40;
 - c) dai comparti o ambiti o zone edificabili a destinazione pubblica previste dallo strumento urbanistico: metri lineari 5;
 - d) nel caso di locali o strutture realizzati completamente al di sotto del livello del terreno sistemato debbono essere posti a distanza dal confine non inferiore a metri lineari 1,50, indipendentemente dall'altezza e dal numero dei piani interrati. Per i manufatti e gli impianti tecnologici a rete o puntuali, completamente interrati non è prescritta alcuna distanza dal confine di proprietà fatte salve normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
 - e) fatto salvo quanto previsto al comma 4, non sono previste distanze minime dai confini per la realizzazione di muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali fino a metri lineari 2 di altezza anche volti a delimitare confini di proprietà. Per la realizzazione dei muri di contenimento di cui sopra, aventi altezza superiore a metri lineari 2, è prevista una distanza minima dal confine pari all'altezza del muro eccedente i metri lineari 2. Sulla sommità dei muri è possibile realizzare recinzioni e ringhiere in struttura leggera.
3. Per gli edifici ed i manufatti realizzati entro e fuori terra la distanza dai confini di cui ai commi 1 e 2 e dai confini stradali, può essere definita da un accordo tra i proprietari, da presentare al comune, fermo restando il rispetto delle distanze tra edifici di cui all'articolo 23.
4. Le distanze dai confini indicate al comma 1 possono essere ridotte, rispetto a piazze o altri spazi pubblici o parcheggi, mediante approvazione di piano attuativo con previsioni planivolumetriche che comprenda tutti gli immobili e le aree interessate.
5. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 159, comma 2 del TU, in materia di interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini della distanza dai confini non si computano gli extra - spessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico di edifici esistenti necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di centimetri 10. *Sono fatte salve, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7, del d.lgs. 102/2014 e di cui all'articolo 119, comma 3, del d.l. 34/2020.*
6. Per le strutture a sbalzo non chiuse, quali balconi, terrazze, scale e simili, la sporgenza massima deve distare dal confine di proprietà non meno di metri lineari 3.

7. Per le opere pertinenziali di cui agli articoli 17, comma 3, lettera b), punto 2), 21, comma 3, con esclusione delle lettere f) e g) e comma 4, con esclusione delle lettere b), e), i) ed l), nonché per le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, si applicano le disposizioni del codice civile.

8. Negli insediamenti che rivestono valore storico - culturale di cui all'articolo 92, per gli interventi consentiti le distanze dai confini devono rispettare le disposizioni del codice civile.

9. I manufatti quali tettoie, pergole e gazebo relativi ad attività di servizi, adibiti per la somministrazione di cibi e bevande, all'interno dei centri abitati, rispettano le distanze del codice civile.».

- Per il testo dell'art. 14, comma 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, si vedano le note all'art. 2, alinea e parte novellistica.
- Per il testo dell'art. 119, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, si vedano le note all'art. 4, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 6, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 25 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 25

Distanze dalle strade - Ds.

1. La distanza dalla strada è il segmento orizzontale, valutato in senso radiale, tra il perimetro dell'edificio di cui all'articolo 9 ed il confine della sede stradale, completa degli elementi di cui all'articolo 3, comma 3.

2. All'interno dei centri abitati le distanze minime non derogabili tra edifici ed il confine stradale sono previste nel PRG e/o nel regolamento comunale per l'attività edilizia. La distanza minima è stabilita in metri lineari 5.

3. In caso di ampliamento, anche interrato, o sopraelevazione degli edifici esistenti a distanza dalla strada inferiore a quelle derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, le nuove opere non possono ridurre le distanze esistenti, salvo eventuale accordo con l'ente proprietario della strada.

4. Le opere di recinzione di ogni tipo e le opere di sostegno dei terreni o la realizzazione di manufatti di arredo di ogni tipo e dimensione nel caso in cui fronteggino strade pubbliche o di uso pubblico posti all'esterno dei centri abitati, devono essere arretrate almeno metri lineari 6 dall'asse stradale e di metri lineari 4,50 in caso di strade vicinali fatte salve le maggiori distanze stabilite dal regolamento comunale per l'attività edilizia e da normative nazionali e regionali.

5. Le distanze di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 3, possono essere ridotte nel caso di edifici pubblici mediante approvazione di piano attuativo con previsioni planivolumetriche che comprenda tutti gli immobili e le aree interessate.

6. Il regolamento comunale per l'attività edilizia stabilisce le norme per l'arretramento delle opere di recinzione e di sostegno dei terreni da strade pubbliche o di uso pubblico, poste all'interno dei centri abitati o degli insediamenti, previsti dallo strumento urbanistico generale, *nel rispetto della distanza minima di metri lineari 1,50, o in allineamento ad opere già esistenti e autorizzate.*

6-bis. Per le opere di cui all'articolo 21, comma 4, lettera c), all'interno dei centri abitati, la distanza minima è di metri lineari 1,50 libera da ostacoli.

7. Al di fuori dei centri abitati le distanze minime non derogabili tra edifici ed il confine stradale sono previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come integrato dal regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

8. Ai fini della distanza si applica quanto disposto agli articoli 17, comma 5 e 23, comma 7 in materia di extraspessori murari.».

Note all'art. 7, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 34 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 34

Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e sistemi di riscaldamento.

1. Negli edifici di nuova costruzione, in quelli oggetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e in quelli oggetto di ristrutturazione urbanistica è obbligatoria l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili.” e degli obblighi previsti dall'allegato III del medesimo d.lgs.. L'impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi è evidenziata e dettagliata dal progettista con le modalità di cui al paragrafo 4 dell'allegato III.

2. Negli edifici residenziali di nuova costruzione, in quelli oggetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, nonché negli edifici oggetto di ristrutturazione urbanistica è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 del d.lgs. 199/2021 e degli obblighi previsti dall'allegato III del medesimo d.lgs. per gli edifici di nuova costruzione, ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico. L'impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi è evidenziata e dettagliata dal progettista con le modalità di cui al paragrafo 4 dell'allegato III del medesimo d.lgs..

3. Negli edifici destinati ad attività produttive comprese quelle agricole e per servizi, di nuova costruzione, in quelli oggetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e negli edifici oggetto di ristrutturazione urbanistica, è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 del d.lgs. 199/2021 e degli obblighi previsti dall'allegato III del medesimo d.lgs. per gli edifici di nuova costruzione, ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

L'impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi è evidenziata e dettagliata dal progettista con le modalità di cui al paragrafo 4 dell'allegato III del medesimo d.lgs..

3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono soggette alla rideterminazione degli obblighi di cui al punto 6 del paragrafo 2 dell'allegato III al d.lgs. 199/2021.

3 ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei casi di cambio di destinazione d'uso con aumento del carico urbanistico, dimensionando gli impianti secondo le modalità previste per gli edifici esistenti all'articolo 26 e all'allegato III del d.lgs. 199/2021.

Per gli edifici di cui all'articolo 89 comma 4 del TU gli interventi di cui al presente comma non devono pregiudicare le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio, nel rispetto della deliberazione della Giunta regionale 420/2007.

4. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 gli edifici ricadenti nei centri storici, nonché gli ampliamenti di edifici residenziali o per attività produttive o servizi esistenti di superficie utile coperta inferiore al cinquanta per cento dell'esistente.

5. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali e paesaggistici.

6. Negli edifici plurifamiliari di nuova costruzione o interessati da interventi di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, dotati di impianto termico centralizzato, è obbligatoria la realizzazione di reti di distribuzione sezionate per ogni singola utenza, idonee all'utilizzo di sistemi di contabilizzazione differenziata delle calorie.».

- Si riporta il testo dell'art. 26 e dell'Allegato III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 novembre 2021, n. 285):

«Art. 26

Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il
miglioramento della prestazione energetica degli edifici

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto.

2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere dell'autorità competente sui predetti vincoli, il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni previste al comma 9.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione.

4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di

energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo.

7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria.

8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

9. L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1, è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4.

10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari.

11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

ALLEGATO III –

Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti
e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

1. Campo di applicazione

1. Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili

1. Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1, sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

2. Gli obblighi di cui al punto 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.

3. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

$$P = k \cdot S$$

Dove:

- k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;
- S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio, misurata in m². Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l'installazione degli impianti.

4. L'obbligo di cui al punto 1 non si applica qualora l'edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, così come definito dell'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, purché il teleriscaldamento copra l'intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l'intero fabbisogno energia termica per raffrescamento.

5. Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto 1 sono elevati al 65% e gli obblighi di cui al punto 3 sono incrementati del 10%.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi di cui al presente paragrafo sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica. In occasione della suddetta revisione degli obblighi, è valutata l'estensione degli stessi agli edifici sottoposti a una ristrutturazione importante di primo livello, nonché alle categorie di edifici appartenenti alle categorie E2, E3 ed E5 di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con superficie utile superiore a 10.000 metri quadri, anche se non sottoposti a ristrutturazione

3. Caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti

1. Il rispetto dell'obbligo di cui al presente Allegato è assolto dagli impianti che rispettano i requisiti e le specifiche tecniche di cui all'Allegato II.

2. Fatti salvi i casi di alimentazione tramite le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, gli impianti a fonti rinnovabili installati per adempiere agli obblighi di cui al presente Allegato sono realizzati all'interno o sugli edifici ovvero nelle loro pertinenze. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

3. Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti su tetti a falda, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Comitato Termotecnico Italiano CTI predisponde linee guida volte ad agevolare l'applicazione del presente Allegato, contenenti esempi e calcoli numerici.

4. Casi di impossibilità tecnica di ottemperare all'obbligo

1. L'impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi di integrazione di cui al presente Allegato è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

2. Nei casi di cui al punto 1, è fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria ($EP_{H,C,W,nren}$), inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite ($EP_{H,C,W,nren,limite}$) calcolato secondo quanto previsto dal punto 3 in relazione ai servizi effettivamente presenti nell'edificio di progetto.

3. Ai fini della determinazione del valore di $EP_{H,C,W,nren,limite}$ di cui al punto 2 si determina il valore di $EP_{H,C,W,nren,rif,standard}$ (2019/21), per l'edificio di riferimento secondo quanto previsto dall'Allegato 1, Capitolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, dotandolo delle tecnologie e delle efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione fornite nella Tabella 7 di quest'ultimo e di efficienze medie stagionali sull'utilizzo dell'energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione di cui alla seguente Tabella 1 del presente Allegato, in corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019/2021.

Tabella 1 – Efficienza sull'utilizzo dell'energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione

Servizio	Efficienza
Climatizzazione invernale	1,54
Climatizzazione estiva	1,28
Produzione di acqua calda sanitaria	1,28

Nota: i valori delle efficienze per i servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e per la produzione di ACS tengono già conto del fattore di conversione dell'energia primaria non rinnovabile.

5. Modalità di verifica

1. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dal presente Allegato nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192. Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia.
 2. La verifica del rispetto dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili è effettuata dai Comuni attraverso la relazione di cui al punto 1.
 3. Fermo restando il punto 2, le dichiarazioni e i dati riportati nella relazione di cui al punto 1 possono essere oggetto di controlli da parte dei Comuni nonché di ulteriori controlli stabiliti nei provvedimenti adottati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del presente decreto.»
- Per il testo dell'art. 89 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica.
 - Per la delibera della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420, si vedano le note all'art. 3, alinea e parte novellistica.

Nota all'art. 8, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 37, comma 1 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 37
Oneri di urbanizzazione.

1. Costituiscono mutamento della destinazione d'uso degli edifici o di singole unità immobiliari, ai fini dell'articolo 131, comma 3 del TU e del presente Capo, gli interventi che comportano il passaggio tra le seguenti categorie, indipendentemente dalle diverse tipologie di attività riconducibili alle stesse:
 - a) residenziale;
 - b) *turistico – ricettiva*;
 - c) *produttiva e direzionale*;
 - c bis) *commerciale*;
 - c ter) *rurale*.*Omissis.*».

Note all'art. 9, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 45 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 45
Costo unitario di costruzione dei nuovi edifici residenziali.

1. Il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici residenziali o ampliamento di quelli esistenti, riferito a metro quadrato di superficie di cui all'articolo 132, comma 1 del TU, è determinato in misura pari a *euro/mq. 411,60*, corrispondente al trenta per cento del costo totale dell'intervento di nuova costruzione per l'edilizia residenziale pubblica, stabilito in *euro/mq. 1.960,00* in base al Reg. reg. 9 febbraio 2005, n. 2 (Determinazione dei costi massimi ammissibili al contributo di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica), e alla *deliberazione della Giunta regionale n. 1172 del 24 novembre 2021*, al quale è applicata una riduzione del trenta per cento corrispondente all'incidenza del costo dell'area, delle spese generali e tecniche e del contributo di costruzione.»
- La deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2021, n. 1172, recante “L.R. n. 23/03 - Aggiornamento dei costi massimi di edilizia residenziale pubblica ammissibili a contributo di cui al regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2”, è pubblicata nel B.U.R. 9 aprile 2021, n. 71.

Nota all'art. 10, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 51, comma 2 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 51
Riduzione del contributo.

Omissis.

2. Il contributo dovuto sul costo di costruzione determinato è ridotto del novanta per cento nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) del TU, con esclusione degli interventi di completa demolizione e ricostruzione, relativi ad interi edifici o unità strutturali ricomprese in organismi edilizi più complessi, destinati o da destinare a residenza e servizi che prevedono un adeguamento sismico o un miglioramento sismico nella misura non inferiore al sessanta per cento di quella prevista per l'adeguamento, *secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti alla data di presentazione dell'istanza*, ovvero di interventi di prevenzione sismica di cui all'articolo 159 del TU, sulla base di asseverazione di un tecnico abilitato.

Omissis.».

Note all'art. 11, alinea e parte novellistica:

- Per il regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, si veda la nota al titolo del regolamento.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42), è stato modificato con: legge 12 novembre 2011, n. 183 (in S.O. alla G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (in G.U. 15 febbraio 2002, n. 39), decreto Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in S.O. alla G.U. 13 febbraio 2003, n. 36), legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in S.O. alla G.U. 20 gennaio 2003, n. 15), decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 (in G.U. 17 giugno 2003, n. 138), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (in G.U. 28 aprile 2005, n. 97), decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in S.O. alla G.U. 16 maggio 2005, n. 112), decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (in S.O. alla G.U. 10 gennaio 2011, n. 6), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. 8 gennaio 2014, n. 5), decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018, n. 205), legge 12 aprile 2019, n. 31 (in G.U. 18 aprile 2019, n. 92), decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in S.O. alla G.U. 19 maggio 2020, n. 128), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. alla G.U. 18 luglio 2020, n. 180), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228), decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (in G.U. 28 ottobre 2020, n. 269. E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. alla G.U. 24 dicembre 2020, n. 319) e decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181).

Nota all'art. 12, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 61 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 61
Compiti dei comuni.

1. I comuni scelgono ai fini della costituzione della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 112 del TU, due esperti ciascuno in una delle sezioni dell'elenco regionale previste all'articolo 54, comma 1.
2. I comuni garantiscono che nella composizione della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio non siano presenti identiche figure professionali, al fine di assicurare la massima interdisciplinarietà.
3. I comuni comunicano alla Regione i nominativi degli esperti prescelti dall'elenco regionale per la formazione della commissione comunale, prima dell'insediamento della commissione medesima.
4. Gli iscritti nell'elenco regionale non possono essere contemporaneamente componenti di più di tre commissioni comunali; *nel caso in cui la popolazione residente dei tre comuni non superi i 10.000 abitanti, l'iscritto potrà partecipare ad una ulteriore commissione.».*

Nota all'art. 13, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 64 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 64
Inserimento nell'Elenco.

1. Sono incluse nell'Elenco le imprese per le quali, al momento della comunicazione di inizio dei lavori o in sede di comunicazione di eventuali variazioni dei dati nella stessa contenuti, il committente o il responsabile dei lavori non presenti allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di cui all'articolo 113 del TU del Comune competente per territorio, per ognuna delle imprese esecutrici, anche uno solo dei documenti previsti all'articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Sono incluse nell'Elenco le imprese per le quali il direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori stessi, accerti le violazioni alle norme per il contrasto al lavoro irregolare o nel caso in cui allo stesso sono comunicate dagli enti preposti alle verifiche e ai controlli. Tali violazioni consistono nella presenza in cantiere di personale non autorizzato.
3. Sono incluse nell'Elenco le imprese per le quali, al termine dei lavori, è riscontrata la violazione consistente:
 - a) nella mancata regolarità contributiva, per i lavori al di fuori della fattispecie di cui all'articolo 113 comma 1, *lettera d)* del TU;
 - b) nella mancata regolarità contributiva e/o nella mancata congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori, per i lavori rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 113 comma 1, *lettera d)* del TU.
4. La mancata presentazione del documento unico di regolarità contributiva è equiparata a documento unico di regolarità contributiva non in regola.».

Nota all'art. 14, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 66, comma 1 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 66
Procedura per l'agibilità degli edifici.

1. Per i lavori privati di cui all'articolo 116, comma 1, *lettera d)* del TU, qualora dal documento unico di regolarità contributiva risulti che l'impresa non sia in regola con la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, il committente sospende, ai sensi dell'articolo 116, comma 2 del TU, il pagamento della rata di saldo e, a decorrere dal quarantesimo giorno successivo a quello dell'emissione del documento unico di regolarità contributiva irregolare, comunica alla Cassa Edile e all'impresa, la volontà di surrogare la stessa pagando l'importo dei contributi non versati alla Cassa Edile, limitatamente al cantiere interessato dai lavori.
Omissis.».

Nota all'art. 15, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 67 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 67
Cancellazione dall'Elenco.

1. Costituiscono causa di cancellazione dell'impresa dall'Elenco:
 - a) la sopravvenuta regolarizzazione dell'impresa;
 - [b) *il decorso del periodo di inserimento dell'impresa nell'Elenco previsto all'articolo 140, comma 11 del TU qualora l'impresa non abbia provveduto alla regolarizzazione.*] Abrogata.
2. La struttura regionale competente per materia, nei trenta giorni successivi al periodo di inserimento dell'impresa nell'Elenco o dalla trasmissione del documento attestante la sopravvenuta regolarizzazione, provvede alla cancellazione e ne dà comunicazione con PEC all'impresa stessa.».

Note all'art. 16, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 98 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (si veda la nota al titolo del

regolamento), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 98

Rappresentazione cartografica delle informazioni e contenuti del PRG.

1. La rappresentazione dei dati sui contenuti del PRG previsti dagli articoli 21 e 22 del TU, dalle presenti norme regolamentari e da atti regionali di indirizzo tecnico, ai fini dell'acquisizione di dati statistici a scala regionale, è effettuata secondo i contenuti delle tabelle Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale delle presenti norme, contenenti gli attributi dei singoli strati informativi che compongono la parte strutturale e la parte operativa del piano.

2. La rappresentazione dei contenuti del PRG di cui al comma 1, è finalizzata solo ad una conoscenza su scala regionale delle previsioni degli strumenti urbanistici, e non condiziona la individuazione delle previsioni urbanistiche.»

- Il testo degli artt. 21 e 22 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (si vedano le note all'art. 1, alinea e parte novellistica), è il seguente:

«Art. 21

Parte strutturale del PRG.

1. Il PRG, parte strutturale, identifica, in riferimento ad un'idea condivisa di sviluppo socio-economico e spaziale e mediante individuazione fondiaria, le componenti strutturali del territorio quali:

- a) gli elementi del territorio che costituiscono il sistema delle componenti naturali e assicurano il rispetto della biodiversità;
- b) le aree instabili o a rischio, per caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche, nonché i giacimenti di cava accertati;
- c) le aree agricole, quelle di particolare interesse agricolo, gli oliveti, nonché le aree boscate, anche con riferimento alle normative di settore;
- d) gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore storico-culturale di cui all'articolo 96 e le eventuali relative fasce di rispetto;
- e) gli insediamenti esistenti non aventi le caratteristiche di cui alla lettera d);
- f) le infrastrutture lineari e nodali per la mobilità ed in particolare la rete ferroviaria e viaria di interesse regionale, provinciale e comunale, nonché gli elettrodotti di alta tensione.

2. In particolare, il PRG, parte strutturale:

- a) articola, in coerenza con il PPR ed il PTCP le componenti paesaggistiche del territorio;
- b) rappresenta la disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti strutturali, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché delle componenti paesaggistiche e culturali del territorio;
- c) indica i criteri di conservazione o riqualificazione degli insediamenti esistenti, da assumere in sede di PRG, parte operativa, compresi gli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante;
- d) definisce, applicando le linee guida di cui alla Delib. G.R. 8 febbraio 2010, n. 164 (Linee guida per la definizione della struttura urbana minima (Sum) nel PRG, ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana (Art. 3, comma 3, let. d) della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11), gli obiettivi e criteri per la individuazione nel PRG, parte operativa, degli elementi che costituiscono la struttura urbana minima di cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana;
- e) individua le principali infrastrutture lineari e nodali per la mobilità, nonché la rete escursionistica di interesse interregionale e regionale;
- f) individua gli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle risorse naturali, relative allo spazio rurale;
- g) individua, in continuità con l'insediamento esistente, aree che classifica come zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti e stabilisce i criteri cui il PRG, parte operativa, deve attenersi nella relativa disciplina urbanistica, nonché criteri che riguardano l'assetto funzionale e morfologico da perseguire, nel rispetto del contenimento del consumo di suolo di cui all'articolo 95, comma 3;
- h) stabilisce, con riferimento alle discipline relative all'inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso e da immissioni nell'atmosfera, eventuali verifiche da effettuare per gli insediamenti interessati, in sede di PRG, parte operativa;
- i) individua e tutela i crinali e le sommità dei rilievi in base alla loro percepibilità dalla viabilità di interesse regionale e provinciale, nonché dalle ferrovie al fine di garantire la visione di un orizzonte sempre naturale;
- l) definisce gli adempimenti previsti al Titolo IV.

3. Le previsioni del PRG, parte strutturale, di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) hanno valore prescrittivo e conformativo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di cui al comma 1, lettera f), il PRG, parte strutturale, definisce ambiti di salvaguardia proporzionati all'interesse della infrastruttura, all'interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo dell'infrastruttura medesima. I diritti edificatori all'interno di tali ambiti sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del territorio comunale con destinazione diversa dall'agricolo con le modalità di cui al Capo V.

Art. 22

Parte operativa del PRG.

1. Il PRG, parte operativa:

- a) individua e delimita le diverse parti o tessuti all'interno degli insediamenti esistenti, per i quali, in coerenza con i criteri stabiliti dal PRG, parte strutturale, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera c), detta norme di conservazione, trasformazione, uso e relative modalità d'attuazione;
- b) individua, disciplinandone il recupero, le zone territorialmente degradate e le aree produttive e per servizi dismesse, nonché disciplina le aree destinate a insediamenti a rischio di incidente rilevante;
- c) individua e disciplina le infrastrutture per la mobilità, inclusa la rete escursionistica, non ricomprese nella parte strutturale, nel rispetto dei requisiti di cui al Titolo VI, Capo III, nonché le aree per servizi e i parchi urbani e territoriali;
- d) individua e disciplina, all'interno delle aree classificate dal PRG, parte strutturale, come zona agricola, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), gli ambiti per nuovi insediamenti. L'estensione e capacità insediativa dei nuovi insediamenti è programmata nel tempo valutandone la fattibilità in relazione alle reti tecnologiche, alle infrastrutture della mobilità e alle compatibilità paesaggistiche e ambientali. Il PRG, parte operativa, ne definisce inoltre i caratteri fissando, in relazione alla natura del sito e a quella orografica del suolo, nonché in rapporto alle preesistenze insediative, gli indici di utilizzazione anche ai fini della perequazione di cui al Capo V, le dotazioni territoriali e funzionali minime, le possibili destinazioni d'uso e le altezze massime;
- e) individua, applicando le linee guida di cui alla Delib. G.R. 164/2010, gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e di progetto che nel loro insieme costituiscono la struttura urbana minima di cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana;
- f) definisce gli adempimenti previsti al Titolo IV.

2. Tutte le previsioni del PRG, parte operativa, ove non diversamente precisato, esplicitano le relative modalità di attuazione e hanno valore prescrittivo e conformativo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.»